



REGOLAMENTO PER LE NOMINE

Approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza
nella seduta del 4 maggio 2000
(coordinato con le modifiche approvate il 25 settembre 2006,
il 17 luglio 2012, il 4 novembre 2014 e il 17 luglio 2018)



Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 10, comma 4, e 14, comma 2, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde:

a) disciplina le modalità e le procedure di nomina degli organi della Fondazione, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità;

b) specifica i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi;

c) definisce le modalità idonee ad assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

Articolo 1-bis - Verifiche ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dello Statuto

1. L'incontro previsto all'articolo 10, comma 5, dello Statuto, è indetto dal Presidente della Fondazione con avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione e contenente indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento.

2. Possono intervenire all'incontro, previa conferma da inviare alla Fondazione almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, i rappresentanti degli enti, pubblici e privati, aventi sede in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola nonché, limitatamente agli enti privati, ivi operanti da almeno cinque anni; il Presidente della Fondazione verifica preliminarmente l'ammissibilità degli enti che abbiano dato tempestiva conferma.

3. Possono partecipare all'incontro i componenti della Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale della Fondazione.

4. L'incontro è volto all'acquisizione di elementi per le verifiche di cui all'articolo 10, comma 5, dello Statuto, e si svolge quale che sia il numero dei presenti; l'incontro è presieduto dal Presidente della Fondazione; svolge le funzioni di segretario il Direttore Generale della Fondazione, che sottoscrive il verbale dell'incontro unitamente al Presidente.

5. Il Presidente verifica preliminarmente l'ammissibilità dei presenti e può disporre l'esclusione di chi non abbia titolo a partecipare; regola lo svolgimento dell'incontro.

6. Il Presidente illustra in breve le procedure di nomina dei Commissari e i criteri di rappresentatività sottostanti alla individuazione dei soggetti designanti; invita quindi i partecipanti all'incontro a formulare osservazioni e a presentare documenti e proposte.

7. Il verbale dell'incontro, unitamente agli eventuali documenti presentati dai partecipanti, è tempestivamente sottoposto dal Presidente alla Commissione Centrale di Beneficenza.



Articolo 2 - Requisiti di professionalità, di competenza ed etici

1. I candidati alla carica di membro della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione, fatte salve le ineleggibilità e le incompatibilità previste agli articoli 14 e 15 dello Statuto della Fondazione, devono possedere comprovati e notori requisiti di autorevolezza, professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie, attraverso un'adeguata esperienza nell'esercizio di una o più delle seguenti:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, enti o istituzioni operanti in uno dei settori di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto, o presso fondazioni di origine bancaria o presso società quotate in borsa o di rilievo nazionale o internazionale;
- b) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti in qualifica dirigenziale presso le amministrazioni dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali;
- c) attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione a un Albo;
- d) attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica in materie giuridiche, economiche o sociologiche o attinenti a uno dei settori di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto.

2. I membri della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione devono avere piena capacità civile ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità. In particolare, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), dello Statuto, non possono ricoprire cariche coloro che:

- a) abbiano cause pendenti con la Fondazione;
- b) siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione.

Articolo 2-bis - Provvedimenti preliminari all'avvio delle procedure di nomina dei Commissari

1. La Commissione Centrale di Beneficenza, con provvedimento adottato almeno trenta giorni prima dell'avvio delle procedure di nomina dei Commissari:

- a) ove ritenuto, individua le istituzioni culturali di eccellenza, aventi sede in Lombardia, da convocare, unitamente agli enti inseriti nella tabella di cui alla Legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la presentazione della terna di candidati prevista all'articolo 11, comma 5, lettera e), dello Statuto;
- b) individua le Associazioni da convocare per la presentazione della terna di candidati prevista all'articolo 11, comma 5, lettera f), dello Statuto;
- c) determina i requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 5, comma 3, del presente Regolamento;



d) esamina il verbale dell'incontro svolto ai fini delle verifiche di cui all'articolo 10, comma 5, dello Statuto;

e) può specificare, al fine di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione, le professionalità richieste ai candidati alla carica di Commissario con riguardo ai settori di attività e alle linee di azione definite con il documento programmatico previsionale pluriennale e con i suoi aggiornamenti annuali, nonché alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima.

2. Inoltre, la Commissione Centrale di Beneficenza, in sede di prima applicazione delle disposizioni di modifica dell'articolo 11 approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento del 18 marzo 2016, definisce, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle procedure per la nomina dei Commissari, l'ordine di presentazione delle terne di candidati di cui alle lettere a-bis), a-ter), a-quater) e a-quinquies) dell'articolo 11, comma 3, dello Statuto, mediante estrazione a sorte della prima delle Province avente diritto; non si procede all'estrazione nel caso in cui i Presidenti delle Province interessate abbiano concordato e comunicato alla Fondazione l'ordine di presentazione delle terne, con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data di svolgimento della riunione.

Titolo II – Nomina dei Commissari

Articolo 3 - Criteri per le nomine

1. Salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 7, del presente regolamento, non possono essere nominate alla carica di Commissario le persone il cui nominativo sia stato inserito in più di una terna di candidati; non possono inoltre essere nominate alla carica di Commissario le persone che siano inserite in una terna ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente regolamento e candidate ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui un nominativo risulti inserito in più di una terna presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, appena ricevute le proposte relative, il Presidente della Fondazione chiede ai proponenti le terne di provvedere, entro dieci giorni, alla sostituzione di tale nominativo. Si applica, nel caso di mancato rispetto del termine, l'articolo 12, comma 4, seconda parte, dello Statuto.

Articolo 4 - Presentazione di candidature per la nomina dei Commissari di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, dello Statuto

1. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza, richiede ai Presidenti delle Province aventi facoltà di designazione in base alle



disposizioni statutarie, al Presidente della Regione Lombardia, al Sindaco della Città Metropolitana di Milano, all'Arcivescovo della Diocesi di Milano e al Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università lombarde di proporre, entro sessanta giorni, terne di nominativi di persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Ai fini della nomina dei rimanenti Commissari di cui all'articolo 11, comma 5, dello Statuto, si osservano le seguenti procedure:

a) il Presidente della Fondazione, non appena decorsi i termini per la presentazione delle terne di candidature di cui al comma precedente, convoca in distinte separate riunioni, da tenersi entro i trenta giorni successivi, i presidenti degli organismi di cui all'articolo 11, comma 5, lettere e) e f), dello Statuto, ponendo all'ordine del giorno la formazione della terna di competenza;

b) le riunioni sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei convocati. È consentito il conferimento di delega ad altro convocato; la stessa persona non può ricevere più di una delega. Ove, in prima convocazione, non sia presente la maggioranza dei convocati, le riunioni sono convocate in seconda seduta, da tenersi entro tre giorni dalla prima, e si intendono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti. Le riunioni hanno luogo presso la sede della Fondazione o in altra località indicata nell'avviso di convocazione e sono presiedute dal Presidente della Fondazione; svolge le funzioni di segretario il Direttore Generale della Fondazione;

c) il Presidente della Fondazione invita i partecipanti a ogni singola riunione a formulare congiuntamente una terna di candidati in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento. In difetto di presentazione di una terna di candidati sottoscritta all'unanimità, ciascun partecipante alla riunione può presentare sino a un massimo di tre candidature; in ogni caso, non possono essere candidati nominativi inseriti in una delle terne acquisite ai sensi del precedente comma 1;

d) i partecipanti alla riunione procedono a un'unica votazione sui singoli candidati; ciascun partecipante può esprimere non più di tre preferenze. Si intendono inseriti nella terna di candidati presentata alla Fondazione i nominativi che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, si procede a una votazione unica di ballottaggio e, ove ricorra ulteriore parità di voti, si intende inserito nella terna il candidato più anziano per età. Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Nel verbale della riunione viene dato atto dei voti riportati da ciascun candidato;

e) ove non sia stato possibile eleggere nelle predette riunioni una o più delle terne, le nomine vengono effettuate ai sensi dell'articolo 12, comma 4, seconda parte, dello Statuto.

3. Il Presidente della Fondazione invita i candidati designati ai sensi del comma 2 del presente articolo a trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta, la documentazione comprovante il



possesto dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento.

4. Non appena acquisita notizia dell'anticipata cessazione dalla carica di un singolo Commissario, il Presidente della Fondazione attiva le procedure di cui ai commi precedenti nei confronti dell'ente o dei soggetti che avevano designato il Commissario cessato dalla carica.

Articolo 5 - Presentazione di candidature per la nomina dei Commissari di cui all'articolo 11, comma 7, dello Statuto

1. Il Presidente della Fondazione, non appena decorsi i termini per la presentazione delle proposte di candidature di cui al precedente articolo 4, comma 1, o, nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un singolo Commissario, non appena acquisita notizia della cessazione, adotta un bando per la presentazione di terne di candidature ai sensi dell'articolo 11, comma 7, dello Statuto. Il bando deve essere reso pubblico mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e inserimento nel sito internet della Fondazione.

2. Il bando contiene l'invito alla presentazione di terne di candidature entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e l'indicazione dei requisiti richiesti alle organizzazioni per la presentazione delle candidature e dei requisiti dei candidati per la nomina.

3. Le terne di candidature possono essere presentate da organizzazioni senza fine di lucro che operino da almeno cinque anni nel territorio delle Province lombarde, di Novara e del Verbano Cusio Ossola in uno dei settori di cui all'articolo 3 dello Statuto e che, singolarmente o congiuntamente, rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) abbiano sede in almeno sei delle Province di cui sopra;
- b) dispongano di un patrimonio, risultante dall'ultimo rendiconto approvato, almeno pari alla misura minima determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza ai sensi dell'articolo 2-bis del presente regolamento;
- c) abbiano realizzato, nella media dei tre esercizi precedenti, un volume annuo di entrate almeno pari alla misura minima determinata con la stessa procedura di cui alla lettera b);
- d) abbiano un numero di dipendenti almeno pari alla misura minima determinata con la stessa procedura di cui alla lettera b);
- e) limitatamente alle Associazioni, abbiano un numero di associati almeno pari alla misura minima determinata con la stessa procedura di cui alla lettera b).

4. Sono in ogni caso esclusi dalla presentazione di terne di candidature:

- a) le organizzazioni la cui costituzione sia stata promossa dalla Fondazione;
- b) gli enti e le organizzazioni che concorrono alla presentazione di candidature ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 5, dello Statuto;



c) i partiti politici, le loro organizzazioni collaterali, le organizzazioni che svolgono attività di propaganda volta a influenzare l'esito di consultazioni elettorali e i comitati promotori di referendum;

d) i sindacati e gli enti di patronato;

e) le associazioni di categoria;

f) gli ordini, i collegi e le altre organizzazioni professionali;

g) le organizzazioni i cui statuti e programmi di attività perseguano scopi contrari ai principi fondamentali e alle norme della prima parte della Costituzione.

5. Le terne di candidature, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'organizzazione candidato ed essere corredate, oltre che dalla documentazione di cui all'articolo 7, comma 3, del presente regolamento:

a) da copia dello Statuto dell'organizzazione medesima;

b) da copie degli ultimi tre rendiconti annuali approvati;

c) con riguardo ai requisiti di cui al comma 3, lettere a), d) ed e) del presente articolo, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa rispettivamente al numero degli associati, dei dipendenti e delle sedi e, nell'ultimo caso, alla localizzazione delle stesse.

6. Si intendono presentate congiuntamente le candidature sottoscritte dai legali rappresentanti di due o più organizzazioni.

7. Ai soli fini del presente articolo, è consentita la presentazione del medesimo nominativo in due o più terne di candidature. In ogni caso, non possono essere candidati nominativi inseriti in una delle terne acquisite ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

8. Nel caso di presentazione di terne in numero non sufficiente per la nomina dei Commissari, si procede, per la nomina sino alla concorrenza del numero previsto all'articolo 11, comma 7, dello Statuto, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, seconda parte dello Statuto.

Articolo 6 - Presentazione di candidature per la nomina dei Commissari di cui all'articolo 11, comma 8, dello Statuto

1. Ai fini della nomina dei Commissari di cui all'articolo 11, comma 8, dello Statuto, ciascun Commissario può presentare alla Commissione per le nomine sino a un massimo di tre candidature. Tali candidature vanno presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza.

2. Non possono essere candidati nominativi inseriti in una delle terne acquisite ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente regolamento.



3. Nel caso di presentazione di candidature in numero non sufficiente per la nomina dei Commissari, si procede, per la nomina sino alla concorrenza del numero previsto all'articolo 11, comma 8, dello Statuto, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, seconda parte dello Statuto.

Articolo 7 - Documentazione

1. Gli enti, le organizzazioni e i soggetti che presentano designazioni e candidature nonché i Commissari, nel caso di candidature presentate ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento, devono allegare alle proposte la documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento e le dichiarazioni dei candidati di accettazione della carica nel caso di nomina da parte della Commissione Centrale di Beneficenza, nonché, limitatamente ai candidati per cui si applica, la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.

2. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del presente regolamento, può essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dal candidato.

3. Il possesso di ogni altro requisito deve essere comprovato mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. La Commissione per le nomine di cui al successivo articolo 8 può richiedere ai candidati la produzione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, assegnando loro un termine non inferiore a cinque giorni per la produzione delle stesse.

Articolo 8 - Attività istruttorie

1. La Commissione Centrale di Beneficenza, ai fini dell'esame preliminare delle designazioni e delle candidature presentate, istituisce una apposita Commissione per le nomine.

2. La Commissione per le nomine è composta da sette Commissari, tra cui il Presidente e i Vice Presidenti della Fondazione ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. Alle sue riunioni partecipa, con funzioni di segretario, il Direttore Generale della Fondazione.

3. La Commissione per le nomine si riunisce nei sette giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per le nomine di cui all'articolo 6 del presente regolamento. La Commissione verifica preliminarmente l'ammissibilità di tutte le designazioni e le candidature pervenute ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente regolamento. Essa comunica immediatamente i nominativi ritenuti inammissibili, con le relative motivazioni, al Presidente della Fondazione, il quale chiede immediatamente all'ente o all'organismo proponente la terna di provvedere, entro dieci giorni, alla sostituzione di tale nominativo, secondo le procedure previste dal comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento. In caso di mancato rispetto del termine e



nei casi di inammissibilità di un nominativo inserito in una delle terne presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento, si prescinde dalla terna e si applica l'articolo 12, comma 4, dello Statuto.

5. Per le candidature avanzate ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento e ritenute inammissibili dalla Commissione per le nomine, non si procede ad alcuna sostituzione.

6. La Commissione per le nomine prende atto poi delle terne di nominativi presentate ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento e ritenute ammissibili.

7. La Commissione per le nomine esamina quindi le candidature ritenute ammissibili presentate ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento e predispone, tenendo conto dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, due liste distinte, composte rispettivamente:

- per le candidature presentate ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, da non più di quindici delle terne presentate;
- per le candidature presentate ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, da non più di quindici nominativi.

7-bis. Ove non sia possibile comporre le liste con un numero di terne e di candidature sufficiente per la nomina dei Commissari, si procede, per la nomina sino alla concorrenza del numero previsto all'articolo 11, commi 7 e 8, dello Statuto, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, seconda parte dello Statuto.

8. La Commissione per le nomine predispone infine e invia a tutti i restanti componenti della Commissione Centrale di Beneficenza una relazione sull'attività svolta contenente le terne di nominativi regolarmente presentate e le due liste predisposte per le candidature di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

8-bis Ricorrendone le condizioni, il Presidente della Fondazione richiede ai Presidenti delle Corti di Appello di cui all'articolo 12, comma 4, dello Statuto, di provvedere, entro trenta giorni, alle nomine di spettanza, sulla base dei medesimi criteri di scelta dell'ente od organismo surrogato. Non appena pervenuta notizia del provvedimento di nomina, il Presidente invita l'interessato a trasmettere, entro cinque giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento.

9. Entro i dieci giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 8, ciascuna delle liste indicate al comma 7 può essere integrata, su richiesta di almeno sette Commissari, mediante inserimento di una o più delle terne o delle candidature presentate rispettivamente dalle organizzazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento e dai Commissari e ritenute ammissibili. Ciascun Commissario può concorrere a non più di tre richieste di integrazione per ciascuna lista.



9-bis. Il Presidente, non appena pervenute, comunica ai Commissari le nomine effettuate dai Presidenti delle Corti di Appello ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello Statuto.

Articolo 9 - Procedure di nomina e criteri di selezione

1. Le delibere di nomina vengono assunte dalla Commissione Centrale di Beneficenza nella prima riunione successiva al completamento delle attività istruttorie.

2. Le valutazioni vengono effettuate tenendo in particolare conto dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

3. Nell'effettuare le nomine dei Commissari, la Commissione Centrale di Beneficenza cura di realizzare una razionale ed equilibrata rappresentanza delle professionalità relative a ciascun settore di attività della Fondazione e delle professionalità relative alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima, tenendo conto delle linee di azione definite con il documento programmatico previsionale pluriennale e con i suoi aggiornamenti annuali.

3-bis La Commissione Centrale di Beneficenza prende preliminarmente atto delle nomine effettuate dai Presidenti delle Corti di Appello ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello Statuto.

4. La Commissione Centrale di Beneficenza procede quindi alla votazione dei Commissari di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, mediante distinte votazioni su ciascuna delle terne presentate e ritenute ammissibili; le terne vengono messe in votazione secondo l'ordine di cui all'articolo 11, commi 3 e 5 dello Statuto. Ciascun Commissario può esprimere un solo voto.

5. Qualora nessuno dei candidati compreso in una terna ottenga, dopo la prima votazione, il numero dei voti necessario ad essere eletto, la Commissione Centrale di Beneficenza procede alla votazione dei candidati compresi nelle terne successive. Dopo la prima votazione di tutte le terne di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, la Commissione Centrale di Beneficenza procede, se necessario, alla seconda ed alla terza votazione secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 11, dello Statuto.

6. La Commissione Centrale di Beneficenza procede quindi alla votazione dei Commissari di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento osservando le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

7. La Commissione Centrale di Beneficenza procede poi alla nomina dei Commissari di cui all'articolo 5 del presente regolamento mediante votazione su ciascuna delle terne di candidati proposte dalla Commissione per le nomine, eventualmente integrata ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del presente regolamento. Ciascun Commissario può esprimere un solo voto.

8. La Commissione Centrale di Beneficenza procede poi alla nomina dei Commissari di cui all'articolo 6 del presente regolamento mediante votazione sui singoli candidati di cui alla lista proposta dalla Commissione per le nomine, eventualmente integrata ai sensi dell'articolo 8,



comma 5 del presente regolamento, ricercando la presenza del genere meno rappresentato. Ciascun Commissario può esprimere un solo voto.

8-bis. Ricorrendone le condizioni, la Commissione Centrale di Beneficenza provvede alle nomine mancanti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello Statuto.

9. Per la nomina dei Commissari che non sia stato possibile eleggere in sede di prima convocazione, si procede in seconda convocazione ai sensi dell'articolo 18, comma 11, dello Statuto, seguendo il medesimo ordine di votazione previsto dal presente articolo.

Articolo 10 - Nomina dei Commissari ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello Statuto

1. Il numero massimo di Commissari nominati dalla Commissione Centrale di Beneficenza senza designazione da parte di soggetti esterni alla Fondazione non può essere superiore a quattordici, ivi comprese anche le nomine effettuate ai sensi dell'articolo 11, comma 8, dello Statuto.

Articolo 11 - Pubblicità

1. Lo Statuto della Fondazione, il presente regolamento e il bando di cui all'articolo 5 del presente regolamento possono essere consultati presso la Segreteria della Fondazione e sono pubblicati mediante inserimento nel sito internet della Fondazione.

2. I nominativi delle persone designate o candidate e dei soggetti proponenti sono resi pubblici mediante inserimento nel sito internet della Fondazione.

3. I nominativi delle persone nominate alla carica di Commissario sono resi pubblici mediante inserimento nel sito internet della Fondazione.